



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 10351/2017 promossa da:

RICORRENTI

contro

RESISTENTE

Fatto e diritto

1. Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato, i signori

giudizio in chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare per



tutti i ricorrenti, il diritto a che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il Liv IV ccnl di cui all'art 109 ccnl Vigilanza Privata, ovvero Euro 12,50 per Liv D di cui all'art. 24 ccnl Vigilanza privata sez servizi fiduciari - venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, e ciò a decorrere dal 1 Marzo 2016; in conseguenza, chiedevano la condanna della datrice di lavoro, previa occorrendo elaborazione a sue spese dei relativi conteggi, a calcolare la retribuzione dovuta a ciascun lavoratore a decorrere dal 1 marzo 2016 secondo i criteri di cui sopra, con condanna alla corresponsione delle differenze retributive nonché a provvedere al ricalcolo del trattamento di fine rapporto in ragione dei suddetti criteri; in particolare, e nel dettaglio, chiedevano la condanna della datrice di lavoro a corrispondere a favore del Sig. la somma di Euro 104,90 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo; e/o per l'effetto condannare la resistente società a corrispondere a favore della Sig.ra la somma di Euro 72,14 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo; e/o per l'effetto condannare la resistente società a corrispondere a favore del Sig. a somma di Euro 73,18 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo; e/o per l'effetto



condannare la resistente società a corrispondere a favore del Sig. la
somma di Euro 93,12 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o
minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00
(afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente
ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di
agire per il periodo successivo; e/o per l'effetto condannare la resistente società a
corrispondere a favore del Sig. la somma di Euro 114,19 per
differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante
di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base
imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il
periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo
successivo; e/o per l'effetto condannare la resistente società a corrispondere a
favore del Sig. a somma di Euro 102,11 per differenze retributive
come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a
sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del
calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 -
31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo. e/o per l'effetto
condannare la resistente società a corrispondere a favore della Sig.ra
la somma di Euro 61,35 per differenze retributive come indicato o quella
maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di
Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con
conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016.
Con riserva di agire per il periodo successivo; e/o per l'effetto condannare la
resistente società a corrispondere a favore del Sig. i la somma di
Euro 56,97 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore
somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac)
alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del
Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il



periodo successivo; corrispondere a favore del Sig. [redacted] la somma di Euro 248,35 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo e/o per l'effetto condannare la resistente società a corrispondere a favore del Sig. [redacted] la somma di Euro 353,96 per differenze retributive come indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Con riserva di agire per il periodo successivo; con rivalutazione, interessi e vittoria di spese e di lite;

2. Rilevato che a sostegno delle proprie pretese i ricorrenti esponevano che la società [redacted] (da ora in avanti [redacted]) è una società avente quale oggetto sociale "tutti i servizi di sicurezza privata in particolare la vigilanza diurna e notturna interna e esterna" giusta visura CCIAA che producevano; che il [redacted] veniva assunto dalla [redacted] dal 01.07.2008 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016, il suddetto ricorrente risulta esser inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, con conseguente diritto ad una copertura economica mensile pari ad € 20,00 anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato; che [redacted] veniva assunta dalla Civis dal 01.12.2013 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016, la suddetta ricorrente risulta essere inquadrata al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di



Euro 20,00 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava essere inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto dalla [redacted] dal 01.08.2006 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20,00 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che doveva essere inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto dalla [redacted] dal 28.07.1997 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto dalla [redacted] dal 01.11.2005 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della



retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto dalla dal 01.12.2012 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016, il suddetto risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunta dalla dal 01.10.2016 con contratto a tempo indeterminato part time al 62,50% con qualifica di Operaio, ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; ; che da marzo 2016, risultava inquadrata al livello D del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica pari ad €12,50 mensili poiché dipendente inquadrato al livello D del CCNL Vigilanza privata Sez Servizi Fiduciari, come da disposto dell'art. 24 del CCNL applicato, importo andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi; che veniva assunto dalla dal 06.12.2006 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata (doc. 9) ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto



- dalla dal 22.06.2012 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risultava inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che veniva assunto dalla dal 25.07.2013 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Operaio, mansione di guardia giurata ed applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari; che da marzo 2016 risulta esser inquadrato al IV livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari con conseguente diritto ad una copertura economica di Euro 20 mensili mensile anche a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali (AFAC) come da articolo 109 CCNL applicato, importo che andava inserito negli elementi fissi della retribuzione e computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, come da conteggi prodotti; che la resistente aveva escluso la voce AFAC dagli elementi fissi della retribuzione, escludendola in tal modo dalla base di calcolo degli istituti contrattuali diretti, con conseguente danno economico per i lavoratori; che invano avevano richiesto alla controparte in via stragiudiziale il corretto computo dell'istituto contrattuale in questione;
3. Rilevato che parte resistente si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande;
 4. Rilevato in particolare che la resistente confermava che tutti i lavoratori avevano percepito la copertura economica prevista dall'art. 109 CCNL Vigilanza Privata, pari a € 20,00 mensili, a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC), ad eccezione della che aveva percepito la copertura economica prevista dall'art. 24 CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari, pari a



€ 12,50 mensili, a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali, in quanto inquadrata al livello D; sosteneva quindi che quanto corrisposto aveva natura indennitaria e per questo non se ne era tenuto conto ai fini della determinazione delle voci retributive indicate da controparte (straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR);

5. Ritenuto che siano pacifiche in causa le posizioni lavorative dei ricorrenti nonché il fatto che gli stessi abbiano regolarmente percepito la copertura economica corrisposta a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC) facendosi piuttosto questione sulla natura indennitaria o meno della stessa, e dunque sulla necessità o meno di ricomprenderla tra gli elementi fissi della retribuzione;
6. Rilevato che norma applicabile al caso di specie è l'articolo 109 del CCNL applicato (All.A), rubricato "Copertura economica", il quale dispone che "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi;
7. Rilevato che l'articolo 24 del CCNL applicato nella parte dei servizi fiduciari rubricato "paga base tabellare conglobata": "Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che le imprese erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili anche a titolo di acconto



sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi;

8. Rilevato che l'art 106 del CCNL applicato, rubricato "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)" precisa che "Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente C.C.N.L., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali.";
9. Ritenuto che, da un'interpretazione letterale e coordinata delle disposizioni di legge analizzate, la voce AFAC debba rientrare negli elementi fissi della retribuzione e dunque nella parte alta delle buste paga di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste; emerge infatti dalle disposizioni di cui sopra la volontà delle parti di attribuire alla componente in questione la funzione di integrare la retribuzione evitando che il trattamento salariale dei lavoratori subisca un pregiudizio connesso al prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo; né risulta pertinente il precedente giurisprudenziale di legittimità invocato dalla resistente (ed applicato dalla giurisprudenza di merito da ultimo prodotta in giudizio), in quanto riferito a domanda giudiziale sostanzialmente differente da quella per cui è causa (cfr. Cass. 14356/2014);
10. Rilevato che, secondo condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi, e quindi il *quantum* dell'avversa pretesa, sussiste anche quando il resistente contesti in radice la sussistenza del credito, in quanto la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro



quantificazione; per contro, la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto, ed il difendersi sul *quantum debeat*; pertanto, la parte, qualora neghi l'esistenza del credito per differenze retributive, non è esonerata dalla contestazione analitica dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 10116/2015);

11. Ritenuto conseguentemente che, per quanto concerne il *quantum* delle spettanze, la contestazione dell'opponente sia viziata da genericità, e pertanto ininfluyente ai fini del decidere, rendendo superfluo un approfondimento istruttorio sul punto;
12. Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra;
13. Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a corrispondere in favore di [redacted] la somma di Euro 104,90 nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a [redacted] a somma di Euro 72,14 per differenze retributive, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a [redacted] la somma di Euro 73,18 per differenze retributive, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a [redacted] la somma di Euro 93,12 per differenze retributive, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base



imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a la somma di Euro 114,19 per differenze retributive nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a favore del Sig. a somma di Euro 102,11 per differenze retributive nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a favore della Sig.ra i la somma di Euro 61,35 per differenze retributive nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a favore del Sig. i la somma di Euro 56,97 per differenze retributive nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a i la somma di Euro 248,35 per differenze retributive nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 (afac) alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016; a corrispondere a i la somma di Euro 353,96 per differenze retributive, nonché a sommare l'importo di Euro 20,00 alla base imponibile utile ai fini del calcolo del Tfr, con conseguente ricalcolo del Tfr per il periodo 1 Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al di del saldo effettivo.

Condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a.



Sentenza n. 750/2018 pubbl. il 20/03/2018
RG n. 10351/2017

Milano, 20/03/2018

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

pagina 12 di 12

Firmato Da: FALBO CONCETTA ALESSIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 65a26e767155723d5a19706f0c2e514
Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d600e6b7b0eb

